Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 dicembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 23 DICEMBRE 1955:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

(5456)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 23 DICEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti:** 116ª estrazione di cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

(6197)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 1275.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia (Avellino e Foggia) ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania con sede in Bari, in data 18 dicembre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle provincie di Avellino e Foggia per un'estensione di ettari 106.641;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 524 in data 18 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 122500 in data 27 maggio 1955 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle provincie di Avellino e Foggia, esteso per ha. 106.641 e delimitato secondo la linea segnata nella corografia su scala 1:100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1955

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1276.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle predisposizioni necessarie per assicurare una completa funzionalità dell'Ospedale della marina militare in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere e le predisposizioni necessarie per assicurare una completa funzionalità dell'Ospedale della marina militare in Napoli sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi 18 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1277.

Inclusione dell'abitato di Turrivalignani, in provincia di Pescara, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2127, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Turrivalignani, in provincia di Pescara, limitatamente alla zona tratteggiata con linee di colore giallo arancione nell'annessa planimetria in data 17 giugno 1955, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1278.

Modificazione di alcune caratteristiche delle acquaviti invecchiate da almeno cinque anni e ottenute dalla distillazione di vini sani e genuini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516, 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169, 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare alcune caratteristiche delle acquaviti invecchiate da almeno cinque anni e ottenute da vini sani e genuini ammesse al dazio temporaneo del 50 % sul valore;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il limite minimo del coefficiente totale di impurezze per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-*a*), già stabilito in misura non inferiore a milligrammi 300, è ridotto a milligrammi 225.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 152. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1279.

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonchè dei prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 21 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di sospendere il dazio doganale sul frumento;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1957, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonchè dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati.

Art. 2.

L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente art. 1, può essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.

Art. 3.

La quantità di frumento corrispondente ai singoli prodotti granari esportati, da ammettere alla importazione col beneficio previsto dall'art. 1, è temporaneamente fissata, in base ai rendimenti stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 226, nelle seguenti misure:

1) per 100 kg. di farina di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,60 % sul secco:
kg. 125 di frumento tenero;
2) per 100 kg. di farina di prima classe, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,73 % sul secco:
kg. 121 di frumento tenero;
3) per 100 kg. di farina, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 0,80 % sul secco:
kg. 118 di frumento tenero;
4) per 100 kg. di farina di seconda classe, 1° ovvero 2° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15 % sul secco:
kg. 110 di frumento tenero;
5) per 100 kg. di crusca:
kg. 35 di frumento tenero;
6) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,85 % sul secco:
kg. 130 di frumento duro;
7) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,90 % sul secco:
kg. 120 di frumento duro;

8) per 100 kg. di sfarinati, o di pasta, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15 % sul secco:
kg. 114 di frumento duro;

9) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, di seconda classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 1,13 % sul secco:
kg. 116 di frumento duro;

10) per 100 kg. di farinette, di 1° ovvero di 2° rendimento, con massimo di ceneri di 2,20 % sul secco:
kg. 88 di frumento duro;

11) per 100 kg. di crusca:
kg. 35 di frumento duro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 153. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1280.

Modificazione della definizione del valore delle merci in dogana e aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846,
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225, 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125: 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422. 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sul valore in dogana delle merci, e relativi annessi;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci nonchè la definizione del valore in dogana delle merci per coordinarla con le disposizioni della Convenzione internazionale sul valore;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto:

a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i fluorurati e fluoroclorurati (voce della tariffa doganale ex 362-*b*-1-*csi*), per il sughero naturale semilavorato in cubi e parallelepipedi quadri (voce 560-*d*), per i lavori di sughero naturale, non nominati nè compresi altrove (voci 561-*a*-*b*-*c*), per il sughero agglomerato semilavorato (voci 562-*a*-*b*-*c*), per i lavori di sughero agglomerato, non nominati nè compresi altrove (voci 563-*a*-*b*-*c*), per l'antimonio greggio e in rottami (voce 1006-*a*), rendendosi applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale;

b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per i lavori di gomma elastica per uso igienico e sanitario, anche con parti di altra materia, in pere per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi (voce 519-*a*), in guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi « X » (voce 519-*c*), in altri lavori (borse per ghiaccio, per acqua calda, cuscini, ecc.) di cui alla voce 519-*e*, per le parti

e accessori di macchine e apparecchi, di pelle o di cuoio naturale o artificiale (voce 492-*b*), per le scavatrici per miniere e per le pale meccaniche (voce ex 1147-*d*), per gli isolatori, anche con armatura di metallo comune, di porcellana (voce ex 1183-*a*-1-2) e per quelli di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, ecc. (voce 1183-*b*), rendendosi applicabili per le stesse merci i corrispondenti dazi convenzionati con il Protocollo di Torquay e con gli Accordi italo-svizzeri del 14 luglio 1950.

Art. 3.

Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-*b*), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, è elevato a 14.000 quintali.

Art. 4.

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata ai dazi delle voci della tariffa dei dazi doganali di importazione n. 159, n. 481-*b*-1, n. 743-*a*, n. 747-*a*, n. 748-*a*, n. 957-*a*-*b*.

Art. 5.

Si considera come legname segato per lavori da bottaio, di cui alla voce 532-*b* della tariffa doganale quello che, oltre le caratteristiche stabilite alla nota generale 5-*h*) al capitolo XLIV della tariffa stessa, abbia almeno una delle due facce principali concava o convessa, purchè tale curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica.

Art. 6.

E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.

Art. 7.

L'art. 17, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, e gli articoli 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 17. — « I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate « ad valorem », sul valore imponibile delle merci medesime.

Il valore imponibile delle merci è il loro « prezzo normale » definito negli articoli da 18 a 21.

Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 22, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile ».

Art. 18. — « Il « prezzo normale » è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un importatore ed un venditore indipendenti, alla data in cui — previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 — si procede alla verifica della merce.

Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.

Il « prezzo normale » delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:

a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano ».

Art. 19. — « Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:

a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;

b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore ed una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;

c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.

Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti ».

Art. 20. — « Nel caso in cui il « prezzo normale » dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare ».

Art. 21. — « Allorchè le merci da valutare:

a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;

b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subito una lavorazione complementare.

La determinazione del « prezzo normale » si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle dette merci ».

Art. 22. — « Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 18 ...

Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo d'introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 18, comma terzo, lettera *b*), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza.

Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari ».

Art. 23. — « Le spese considerate all'art. 18, comma terzo, lettera *b*) comprendono:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di assicurazione;

c) le commissioni;

d) le senserie;

e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;

f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;

g) le spese di carico;

h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.

E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonchè le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati ».

Art. 24. — « Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:

a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;

b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale ».

Art. 25. — « Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce ».

Art. 26. — « Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.

Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonchè a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile.

L'obbligo di cui ai precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.

E' in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo dei valori imponibili ».

Art. 27. — « Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il capo della dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio.

Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze ».

Art. 28. — « Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal testo unico delle leggi approvate con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

La relazione dei periti di cui all'art. 27 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma ».

Art. 8.

L'attuale art. 20 delle precitate disposizioni preliminari prende il numero 29 e la numerazione dei successivi articoli è progressivamente modificata.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 156. — E. GRECO

TABELLA (*Articolo* 1)

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
ex 22	Pesci di acqua dolce .	—
	Il salmone fresco, anche congelato, destinato all'industria conserviera per essere preparato o conservato, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 110 *n*	Semi di canapa	—
	I semi di canapa destinati alla semina sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo di quintali 3.000, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 112 *b*	Barbabietole da zucchero, disseccate e in fettucce o macinate	—
	Le polpe secche di barbabietole, destinate all'alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del 4% ma non più del 6% di zucchero, sono ammesse al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 170 *b*	Cacao infranto o in polvere, altro	—
	I residui sgrassati della lavorazione del cacao, destinati alla estrazione della teobromina, sono ammessi in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 268 *b*	1) Benzolo:	
	beta) raffinato	—
	Il benzolo raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche, è ammesso al dazio dell'8% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
268 *b*	2-alfa) Naftalina greggia	esente
282	Metalli:	
a	alcalini:	
	1) sodio	esente
ex 362 *a*	5-alfa) Benzolo	—
	Il benzolo puro, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche, è ammesso al dazio dell'8% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
502	Cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa):	
ex-*a*	in fogli di forma quadrata o rettangolare	—
	I nastri di cellulosa rigenerata (dallo xantato di cellulosa), di altezza fino a cm. 10 e del peso non superiore a grammi 24 per metro quadrato; destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, sono ammessi al dazio del 25% sul valore entro i limiti di un contingente annuo di quintali 250, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 527 *a*	Legno in tronchi rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia o con l'accetta, non nominato nè compreso altrove, comune	—
	I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa 1 metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
559	Sughero naturale greggio:	
a	in tavole o in pezzi, anche raspati, dello spessore:	
	1) fino a 30 mm.	22
	2) superiore a 30 mm.	10
b	in cascami	22
560	Sughero naturale semilavorato:	
a	macinato, granulato, frantumato o polverizzato	25
b	in lastre	25
c	in fogli, anche ricoperti di carta o di tessuto .	25
604 *d*	Raccolta di incisioni, complete e progressivamente numerate, non rilegate, accompagnate di un testo esplicativo	12
604 *e*	Fotografie ed altre immagini o incisioni, anche in custodie . . .	12
636	Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste	15

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
637	Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto:	
a	puri o assimilati:	
	1) semplici, non torti o torti a meno di 400 giri:	
	alfa) greggi o imbianchiti	15
	beta) tinti o stampati	15
	2) torti a 400 giri o più, o ritorti:	
	alfa) greggi o imbianchiti	15
	beta) tinti o stampati	15
706 { a b	Tulli e tessuti a rete, lisci	30
707	Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina, « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso	35
740	Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominati nè comprese altrove:	
a	non impermeabili:	
	1) fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	22
742	Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata nè compresa altrove:	
a	fatta interamente o parzialmente di tulle, guipures o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	22
744	Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo:	
a	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	25
751	Biancheria da tavola, da letto, da toeletta, da cucina e simili, e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove:	
a	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	25
755	Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati nè compresi altrove:	
a	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni, lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo	25
ex 844	Ampolle di vetro aperte non finite, per valvole elettriche	—
	Le ampolle di vetro, con o senza conduttore di uscita per alte tensioni ed aventi diagonale o diametro, misurati allo schermo, non inferiore a cm. 30, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi, sono ammesse al dazio del 5% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 851 a	1) Vetri da occhialeria medica non lavorati otticamente, anche colorati, greggi, in lastre	10
855	Fibre di vetro e loro lavori:	
a	fibre tessili, continue o discontinue:	
	ex 2) in filati	—
	ex 3) in tessuti ed altri simili prodotti tessili	—
	I filati, i feltri ed i tessuti di fibre di vetro neutro e apprettato, destinati alla fabbricazione dei plastici rinforzati, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, entro i limiti di un contingente di quintali 1.700 da importare entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.	
ex 926 a	Rame greggio	—
	Il rame blister, destinato alla fabbricazione del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame, è ammesso al dazio specifico di L. 400 per quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.	
ex 926 c	Torniture, limature, ed altri cascami di lavorazione; e rottami di vecchi lavori	—
	I materiali di ogni specie, in pezzi di qualunque dimensione, di rame e sue leghe sono considerati come rottami ed ammessi al trattamento di questi, solo quando siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale.	
1147	Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
d	altre	30
1183	Isolatori, anche con armature di metallo comune:	
ex-a	di terraglia, di grès o di terracotta:	
	1) con parti metalliche	35
	2) senza parti metalliche	35
c	di vetro	35

Il Ministro per le finanze: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1281.

Sospensione dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 dei dazi per le lamiere magnetiche con perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578: 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di sospendere i dazi per alcuni tipi di lamiere magnetiche;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1955 a non oltre il 30 giugno 1956 è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle lamiere dette magnetiche aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (voci ex 891-*a*-1-beta-gamma; *a*-3-gamma-II-III; *b*-1-beta-gamma; *b*-3-gamma-II-III, della tariffa doganale italiana, e voci 73.13-*A*-I e 73.15-*B*-VI-*a*-1 della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio), importate da qualsiasi Paese.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 155. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1282.

Sospensione dal 1° dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio applicabile sulla ghisa, esclusa quella specolare, importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di sospendere i dazi sulla ghisa greggia;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° dicembre 1955 a non oltre il 31 marzo 1956 è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01 A-C- della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — GAVA — VANONI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 154. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1283.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mazzi » di Bergamo.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mazzi » di Bergamo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1284.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Barbara V. e M., in località San Carlo del comune di San Vincenzo (Livorno).

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa e Populonia in data 15 aprile 1955, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Barbara V e M., in località San Carlo del comune di San Vincenzo (Livorno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1285.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Onofrio, nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

N. 1285. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 7 ottobre 1954, integrato con due postille del 19 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Onofrio, nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1286.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Catena, nel comune di Palermo.

N. 1286. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 8 maggio 1954, integrato con dichiarazione del 7 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Catena, nel comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1287.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Pradielis del comune di Lusevera (Udine).

N. 1287. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 16 aprile 1955, integrato con dichiarazione 30 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Pradielis del comune di Lusevera (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 141. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1955.

Modalità di pagamento della tassa di circolazione per i motoveicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39;

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, contenente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 il pagamento della tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere eseguito in una delle seguenti forme, previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39:

a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione di un ventesimo dell'ammontare del tributo dovuto;

b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;

d) per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. *c*).

La tassa non può essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque.

Per i veicoli già circolanti il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati; per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1955
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 330. — BENNATI

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1955.

Caratteristiche delle piastrine contrassegno dell'imposta sui cani per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1956 debbono essere di metallo laminato a forma rettangolare, con i lati rispettivamente di mm. 23 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, debbono essere munite di un foro, entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1956;

b) denominazione del Comune;

c) imposta cani e categoria di appartenenza del cane;

d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria, e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(6543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 531 del 30 novembre 1955 - Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 531 del 30 novembre 1955, ha fissato come all'unito elenco (XXXIV) i prezzi di vendita al pubblico (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore) per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI (XXXIV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con provvedimento n. 521 del 23 novembre 1955 (XXXIII elenco specialità medicinali) pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 novembre 1955.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
		SPECIALITA' A BASE DI VITAMINA B²	
Beflavina	Roche, Milano	fiale 6 × mg. 10	400 —
		compr. 20 × mg. 10	300 —
B² Crivit	Ist. Biol. Torinese, Torino	fiale 3 × mg. 5.	230 —
Corfavit B²	Biocorfa, Milano	fiale 3 × mg. 10	270 —
Farmobion B²	La Farmochimica Italiana, Milano	compr. 20 × mg. 10	390 —
Flavit	Italfarmaco, Milano	fiale 3 × mg. 5	230 —
		fiale 3 × mg. 10	270 —
		fiale 3 × mg. 2	220 —
		compr. 10 × mg. 2	150 —
Flavitan	Locatelli, Padova	fiale 6 × mg. 1	300 —
		compr. 20 × mg. 3	250 —
Flavosir	Sir, Roma	compr. 20 × mg. 5	270 —
Lattoflavina	Co-Fa, Milano	fiale 5 × mg. 10	350 —
Riboflavina	Glaxo, Verona	compr. 20 × mg. 2	230 —
Ribovit B²	Lisapharma, Como	fiale 5 × mg. 10	350 —
Valvit B²	Valentini, Milano	fiale 5 × mg. 0,5	250 —
Vita B²	Maggioni, Milano	fiale 6 × mg. 5	380 —
		fiale 6 × mg. 10	400 —
Vitafar B²	Archifar, Milano	fiale 6 × mg. 5	380 —
		fiale 10 × mg. 2,5	450 —
Vitamina B²	Asolana, Padova	fiale 5 × mg. 2	300 —
		fiale 2 × mg. 5	180 —
		fiale 10 × mg. 5	500 —
Vitamina B²	C. T., Sanremo	fiale 5 × mg. 1	270 —
Vitamina B²	Ganassini, Milano	fiale 6 × mg. 10	400 —
		fiale 10 × mg. 10	550 —
Vitamina B²	Ist. Scient. Venezie, Padova	fiale 5 × mg. 2	300 —
		fiale 2 × mg. 5	180 —
		fiale 5 × mg. 5	330 —
Vitamina B²	Medicamenta, Milano	fiale 5 × mg. 1	270 —
Vitamina B²	Medici Domus, Milano	fiale 5 × mg. 5	330 —
Vitamina B²	Medix, Milano	compr. 10 × mg. 3	180 —
Vitamina B²	Mendelejeff, Roma	fiale 5 × mg. 1	270 —
		fiale 5 × mg. 5	330 —
		compr. 20 × mg. 2	230 —
Vitamina B²	Wasserman, Milano	fiale 6 × mg. 10	400 —
Vitamina B²	Yatros, Torino	fiale 5 × mg. 1	270 —
Vitamina B² Zef	Zambon, Vicenza	fiale 3 × mg. 20	300 —
Vit. B²	Farmitalia, Milano	fiale 5 × mg. 2,5	315 —
		SPECIALITA' A BASE DI VITAMINA B⁶	
Acrovit B⁶	Lisapharma, Como	fiale 8 × mg. 25	580 —
		fiale 4 × mg. 50	550 —
		fiale 4 × mg. 100	750 —
B⁶ Crivit	Ist. Biol. Chemiot Torinese, Torino	compr. 20 × mg. 10	420 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
B^6 Monovit	Sossi, Pisa	fiale 10 × mg. 10	520 —
		fiale 10 × mg. 25	750 —
		fiale 6 × mg. 50	700 —
B^6 Zef	Zambon, Vicenza	fiale 3 × mg. 10	230 —
		fiale 3 × mg. 30	390 —
Bivit ^{6}	Italfarmaco, Milano	fiale 3 × mg. 50	420 —
Dermosil	Sir, Roma	fiale 5 × mg. 10	330 —
		fiale 3 × mg. 30	390 —
Esa B	C. Erba, Milano	fiale 2 × mg. 100	460 —
Farmobion B^6	La Farmochimica Italiana, Milano	fiale 3 × mg. 100	620 —
		compr. 20 × mg. 20	630 —
Viderma	Lepetit, Milano	fiale 2 × mg. 50	300 —
Vitafar B^6	Archifar, Milano	fiale 3 × mg. 50	420 —
Vitamina B^6	Asolana, Padova	fiale 2 × mg. 100	460 —
Vitamina B^6	C. T., Sanremo	fiale 2 × mg. 100	460 —
Vitamina B^6	Farmitalia, Milano	fiale 5 × mg. 10	330 —
		fiale 3 × mg. 30	390 —
		compr. 10 × mg. 20	350 —
Vitamina B^6	Fargal, Roma	fiale 3 × mg. 30	390 —
		conf. 10 × mg. 20	350 —
Vitamina B^6	Ganassini, Milano	fiale 6 × mg. 75	850 —
		compr. 20 × mg. 50	1.350 —
Vitamina B^6	I.B.I., Milano	fiale 6 × mg. 50	700 —
Vitamina B^6	I.P.O. Bologna	fiale 6 × mg. 10	360 —
Vitamina B^6	Maggioni, Milano	flacone × 15 cc. mg. 12,5 cc.	550 —
Vitamina B^6	Medicamenta, Milano	fiale 5 × mg. 10	330 —
		fiale 2 × mg. 100	460 —
Vitamina B^6	Mendelejeff, Roma	fiale 3 × mg. 50	420 —
		fiale 3 × mg. 100	620 —
Vitamina B^6	Sais, S. Donà di Piave	fiale 3 × mg. 20	350 —
Vitamina B^6	Salci, Milano	fiale 3 × mg. 100	620 —
Vitamina B^6	Yatros, Torino	fiale 2 × mg. 100	460
		fiale 3 × mg. 25	370 —
		compresse 20 × mg. 5	300 —
Vitwas B^6	Washington, Milano	fiale 3 × mg. 50	420 —

SPECIALITA' MEDICINALI VARIE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Adsorl	Abbott, Roma	flacone × 10 cc.	1.100 —
Alvit B^{12}	Savoma, Parma	flacone × gr. 100	420 —
Angioxil	Biomedica, Milano	flacone × gr. 190	545 —
Antipiol	Antipiol, Torino	ovuli 6	420 —
		supposte 10	370 —
Bevitin iniettabile	Abbott, Roma	flacone × 10 cc.	1.600 —
Biliol	Bouty, Milano	confetti 25	300 —
Bovicillina uso veterinario	Co-Fa, Milano	tubi 6 × gr. 5	2.100 —
Carbone iodato Dessy	Dessy, Firenze	compresse 30	300 —
Cytamen « 1000 »	Glaxo, Verona	fiale 3 × 1 cc.	2.240 —
Cloridrato di Thenilene	Abbott, Roma	crema × gr. 30 al 2 %	735 —
Dical D con vitamina C	Abbott, Roma	capsule 100	1.500 —
Duapen	S.I.S.M.A., Roma	fiale × 600.000 U. + fiala diluente	950 —
Electrargol	Guieu, Milano	fiale 6 × 5 cc.	396 —
Emulsione olio vaselina e fenolftaleina Ardini	Ardini, Genova	flacone × gr. 160	370 —
Euclorato	Lab. Euclorato, Genova	compresse 24	35 —
Gemonil	Abbott, Roma	flacone × 100 compresse	1.600 —
Genatropina	Guieu, Milano	granuli 60	900 —
		flacone × 20 cc.	1.000 —
		fiale 10 × 1 cc.	800 —
Geneserina	Guieu, Milano	granuli 60	1.000 —
		flacone × 20 cc.	850 —
		fiale 10 × 1 cc.	850 —
Genoscopolamina	Guieu, Milano	granuli 60	1.470 —
		flacone × 20 cc.	1.440 —
		fiale 10 × 1 cc.	735 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Glomeruli Ruggeri	Ruggeri, Pesaro	scatola x 100	180 —
Hydrocortone Merck	Farmitalia, Milano	flacone da 5 cc. sospensione al 2,5 %	4.000 —
		compresse 25 dosate a 20 mg.	6.500 —
Larolina	Olifarma, Firenze	confetti 30	23. —
Nafisal	Boehringer, Milano	ovuli 20	200 —
Normocorten	Costantino Favria, Torino	fiale 5 x 2 cc. tipo normale	1.200 —
Novo Rabarbaro Chimici	Lab. Farmaco-Biologico, Milano	flacone x gr. 220	675 —
Plasma umano universale	Istit. Sierot. Italiano, Napoli	fialone x 50 cc.	2.500 —
		fialone x 300 cc.	13.350 —
Pylton	Gianessi, Fiorenzuola D'Arda	lozione gr. 43	330 —
		massaggio gr. 43	300 —
Rucranil	Lirca, Milano	compresse 50	670 —
Seclomicina	Glaxo, Verona	flacone x 1 dose	460 —
		flacone x 5 dosi	1.950 —
		flacone x 1 dose uso pediatrico	390 —
		solubile flacone x 1 dose	510 —
		solubile flacone x 5 dosi	1.800 —
		solubile flac. x 1 dose uso pediatrico	460 —
Solfato di Norisodrine	Abbott, Roma	cartucce 3 al 25 %	600 —
Sulfacillina	M. Galliano, Roma	supposte 3 adulti	720 —
		supposte 3 bambini	480 —
Triozoline sodica soluzione sterile 6 %	Abbott, Roma	fiala x 50 cc.	1.300 —
Vi Dalin	Abbott, Roma	flacone x 15 confetti	750 —
		flacone x 30 confetti	1.200 —

Tutti i prezzi inclusi nel presente provvedimento avranno applicazione con decorrenza dal 15 gennaio 1956.

(6526)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1955, (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 113), è stata determinata in L. 4.298.767 (lire quattromilioniduecentonovantottomilasettecentosessantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 37.74.16, espropriati nei confronti della ditta BIOZZI Guido e Luigi fu Paolo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2765, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1955, (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 114), è stata determinata in L. 1.980.766 (lire unmilionenovecentottantamilasettecentosessantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 19.58.51, espropriati nei confronti della ditta PASQUETTI Rita fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(6551)

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1955, (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 115), è stata determinata in L. 86.401.250,80 (lire ottantaseimilioniquattrocentounomiladuecentocinquanta e cent. 80) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Iolanda di Savoia (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 496.67.65, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « LODIGIANA », con sede in Genova, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(6552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

Corso dei cambi del 22 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,75	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	624,75	—	—	—
Fr. Sv. lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,79	—	—	—
Kr. D.	—	—	—	90,85	—	—	90,90	—	—	—
Kr N.	—	—	—	87,79	—	—	87,77	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	120,96	—	—	121,03	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,29	—	—	165,35	—	—	—
Fr. B.	—	—	—	12,57	—	—	12,55375	—	—	—
Fr. Fr.	—	—	—	178,80	—	—	178,82	—	—	—
Fr. Sv. acc.	—	—	—	143,45	—	—	143,437	—	—	—
Lst.	—	—	—	1757,25	—	—	1757 —	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,80	—	—	149,79	—	—	—

Media dei titoli del 22 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,75
1 dollaro Can.	624,875
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,875
1 Kr. Norv.	87,78
1 Kr. Sv.	120,995
1 Fol.	165,32
1 Fr. bel.	12,562
100 Fr. Fr.	178,81
1 Fr. Sv. acc.	143,462
1 Lst.	1757,125
1 Marco ger.	149,795

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.